

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Fari

Roma, li 2 maggio 1964

Div. I - Sez. I
Prot. n. 514483/A2/50

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

OGGETTO: Utilizzazione delle aree demaniali marittime - Questioni concernenti il turismo.

CIRCOLARE N. 69
Serie II
Titolo: Demanio Marittimo

- A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA
- AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI
- ALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI GENERALI DI TRIESTE
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI PALERMO
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI CINQUEVECCHIA

Nell'imminenza della stagione turistica il Ministero del Turismo ha richiamato l'attenzione di tutte le Amministrazioni statali interessate sull'opportunità che, da parte delle stesse, ciascuna nell'ambito della propria competenza, venga svolta ogni più proficua, tempestiva azione atta ad agevolare ed incrementare il movimento delle correnti turistiche verso il nostro Paese.

Questo Ministero, per la parte di sua specifica competenza, nell'intento di fare sì che, alle anzidette correnti turistiche, vengano assicurati, sulle spiagge del litorale nazionale, l'ambiente ed il soggiorno più confortevoli e confacenti alle loro esigenze e necessità, ritiene opportuno richiamare tutte le Autorità locali e gli Enti in indirizzo, alla precisa e rigorosa osservanza delle norme da tempo emanate in materia turistico-balneare, ed, in particolare, in merito ai seguenti punti:

- 1) Pulizia delle spiagge in senso lato
- 2) Affissioni pubblicitarie nell'ambito del demanio marittimo
- 3) Sicurezza dei bagnanti
- 4) Inquinamento delle acque marine
- 5) Polizia del demanio marittimo: discipline del commercio ambulante, repressione dell'eccezionismo
- 6) Repressione dei rumori molesti
- 7) Cortesia.

1) Com'è noto, tra gli obblighi dei concessionari degli arenili demaniali marittimi, rientra anche quello relativo alla per fetta manutenzione e sistemazione e pulizia delle spiagge an tistanti gli stabilimenti balneari dagli stessi realizzati, fino al mare, e delle zone laterali, per un certo numero di metri dal la estremità della zona concessa; detta pulizia delle spiagge deve essere effettuata dai concessionari almeno una volta al giorno.

S'invitano, pertanto, le Capitanerie di Porto a svolgere ogni più assidua e rigorosa vigilanza in proposito, richiamando, se del caso, i concessionari inadempienti, all'esatta osservan za degli obblighi stessi, a pena di decadenza dalle relative concessioni.

Si richiama inoltre l'attenzione delle Capitanerie su quan to disposto al n.5, lettera b) della Circolare n.65 in data 19 settembre 1963 circa l'obbligo dei titolari delle concessioni balneari limitrofe, in egual concorso tra loro, alla pulizia, salvaguardia e mantenimento del buon regime dei tratti di areni le compresi tra le zone concesse e lasciati liberi al pubblico uso dei cittadini.

Per quanto riguarda il regime delle spiagge non assentite in concessione, e, precisamente, dei tratti di arenile adiacen ti ai centri abitati, lasciati liberi al pubblico uso dei citta dini, si invitano le Capitanerie di Porto ad assumere all'uopo tempestivi contatti con le Amministrazioni comunali interessate, affinché, da parte delle stesse, venga considerata l'oppo tunità, a salvaguardia dell'igiene e del decoro degli arenili maggiormente frequentati, di assumere gli oneri relativi alla pulizia di detti tratti di spiaggia.

2) E' noto come, nelle decorse stagioni balneari, siano state rea lizzate, da parte di alcune ditte private, nell'ambito del de manio marittimo, ed in particolare lungo le spiagge maggiormen te frequentate, vari impianti di carattere pubblicitario.

Dette installazioni hanno peraltro dato luogo a proteste e reclami, sia da parte degli Enti locali interessati che da parte di privati, per gli inconvenienti dalle stesse arrecati alla naturale bellezza delle località in questione.

A conferma delle disposizioni particolari in precedenza im partite da questo Ministero per le località maggiormente inte ressate, si raccomanda a tutte le Autorità ed Enti in indiriz zo di subordinare ogni eventuale autorizzazione per i predetti impianti pubblicitari alle seguenti disposizioni:

- l'installazione di cartelli ed impianti pubblicitari su aree demaniali marittime o anche in mare - a breve distanza dalla costa - dovrà, ovviamente, essere disciplinata a mezzo di li cenze, in relazione all'occupazione delle aree o degli spec chi acquei su cui gli impianti stessi vengono ed insistere;

- per il rilascio di tali licenze dovrà essere sempre richiesto il preventivo parere dei Comuni e delle Aziende di Sog^{giorno} interessate, nonché, per le località di particolare interesse paesistico ed ambientale, delle competenti Soprintendenze ai Monumenti;
- l'installazione degli impianti in questione non dovrà essere consentita ogni qualvolta si possa fondatamente presumere che ne potrebbe derivare pregiudizio alle tutele di detti interessi paesistici, ovvero alla incolumità dei bagnanti.

3) Com'è noto, questo Ministero ha, in passato, più volte provveduto a richiamare le Autorità ed Enti in indirizzo, all'esatta e rigorosa applicazione delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza dei bagnanti, invitando, da ultimo, con la Circolare n.47 in data 17 luglio 1961, le Capitanerie di Porto a svolgere - a mezzo del proprio personale dipendente e, se necessario, con la collaborazione delle altre forze di polizia - continui ed accurati controlli, intesi ad accertare che, da parte dei concessionari dei pubblici stabilimenti balneari, venga ottemperato a tutte le prescritte misure di sicurezza, concernenti in particolare la presenza dei bagnini di salvataggio regolarmente autorizzati, la tempestiva collocazione dei segnali di pericolo in caso di tempo cattivo, le condizioni di efficienza dei mezzi nautici da diporto noleggiati ai bagnanti.

A conferma delle disposizioni di cui alla citata Circolare in data 17 luglio 1961, si invitano le Capitanerie di Porto a svolgere, nel corso della prossima stagione balneare, ogni più assidua sorveglianza e che, da parte dei gestori dei pubblici stabilimenti balneari, venga ottemperato ai sopracitati obblighi, e di provvedere in caso di infrazioni alle vigenti disposizioni di sicurezza, all'adozione delle più rigorose e tempestive misure di competenza.

Del pari, dovranno essere intensificati al massimo i contatti tra le Capitanerie ed i Comuni e gli Enti maggiormente interessati al turismo ed alle altre attività balneari, affinché gli stessi provvedano a disporre, almeno nelle zone maggiormente frequentate dal pubblico, un adeguato servizio di sorveglianza delle spiagge libere ed, assicurino, ove possibile, la presenza di uno o più bagnini autorizzati.

4) Veri Enti turistici, nonché privati utenti di zone demaniali marittime, in questi ultimi tempi si sono rivolti a questo Ministero per segnalare che il fenomeno dello spandimento di nafta e di residui oleosi, sia in tratti di mare territoriale sia sulle prospicienti fasce litoranee, continua a verificarsi in proporzioni rilevanti, con dannose conseguenze soprattutto per l'attività turistico-balneare. Allarmati da questa pregiudizievole situazione, detti Enti e privati hanno chiesto il rispetto delle disposizioni emanate in materia, e ciò, anche in considerazione dell'imminenza della stagione balneare.

In effetti, allo stato attuale, il problema dell'inquinamento delle acque marine, dovuto soprattutto a residui di idrocarburi, si presenta con carattere di indubbia gravità come si può rilevare, oltre che dalle periodiche denunce delle parti interessate, anche dalle comunicazioni delle sanzioni adottate dall'Autorità Marittime e carico dei contravventori alle norme in questione.

Oltre a ciò occorre tener conto che l'azione dannosa derivante da tale fenomeno non costituisce soltanto fonte di preoccupazione per gli esercenti di attività turistico-balneari, settore, questo, di indubbia importanza per l'economia nazionale, ma è oggetto di attente considerazioni anche da parte degli organi preposti alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica per la situazione di pericolo costituita dalla possibilità di diffusione di malattie infettive, specie per le ripercussioni che può comportare per la fauna marina. Quest'ultimo aspetto del problema ha determinato, ovviamente, serie apprensioni presso l'opinione pubblica la quale è stata posta in allarme per l'interessamento della stampa al problema stesso.

E' noto che il fenomeno dell'inquinamento delle acque marine non è dovuto solo allo sversamento di residui oleosi e di miscele contenenti idrocarburi, ma trae origine da cause diverse tra le quali devono collocarsi, in posizione preminente, lo scarico di fognature e il sovraffollamento delle spiagge. Pertanto, per una soluzione di tale fenomeno o, quanto meno, per un efficiente controllo dello stesso che valga a ridurre gli effetti dannosi, è necessario, quindi, un impegno deciso di tutte le Amministrazioni responsabili, la cui azione, oltre che energica e severa, dovrà essere opportunamente collegata.

A tale scopo questo Ministero è fermamente deciso ad intervenire, per le parti di propria competenza, nella maniera più efficiente possibile per reprimere ogni trasgressione alle norme stabilite in materia di inquinamento da idrocarburi, in attesa di poter applicare, per una più valida prevenzione di tale fenomeno, le norme sancite dalla Convenzione di Londra del 1954, e successivi emendamenti, non appena saranno condotte a termine tutte le incombenze necessarie in via di svolgimento.

Si richiama, pertanto, le istruzioni impartite alle Capitanerie di Porto con la Circolare prot.n.542785 del 28 novembre 1962 raccomandando, in particolare, di continuare attivamente a diffondere le ordinanze emanate per vietare tassativamente alle navi di scaricare in mare, all'interno delle acque territoriali, ogni sorta di residui, soprattutto oleosi, in modo che le portate delle sanzioni in esse contenute, in applicazione degli articoli 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 26 del Codice Penale, modificato dalla legge 12 luglio 1961, n.603, sia quanto più possibile resa nota agli interessati e costituisca una valida remora per l'attività dannosa per la quale si è fissato il rigido divieto.

Si invitano, inoltre, le Capitanerie di porto a svolgere in tense vigilanza per il rispetto degli obblighi riguardanti i depositi e raffinerie costieri al fine di realizzare un efficace controllo per la prevenzione dell'inquinamento prodotto dall'attività degli stassi. Tali obblighi sono stati elencati nella citata Circolare e concernono, com'è noto, il controllo periodico, da parte delle Commissioni locali, delle manichette flessibili che collegano i terminali degli oleodotti alle navi, la sorveglianza dei tecnici delle Società petrolifere sulle operazioni di innesto e disinnesco delle manichette ai predetti terminali, la periodica presentazione in Capitaneria, da parte delle Società concessionarie di raffinerie e depositi costieri di oli minerali, di un certificato di analisi, redatto da un ente pubblico, delle acque di risultate di teli stabilimenti e le pulizie degli specchi acquei adiacenti i terminali enziadetti a cura delle Società mediante barche-spu-gne, laddove non esistono imprese autorizzate a tale servizio.

Resta inteso che le Capitanerie, avvalendosi delle collaborazione dei locali Comandi della Guardia di Finanza e della P.S. per l'osservanza delle norme emanate in materia, non mancheranno di applicare le più rigorose sanzioni pecuniarie e disciplinari a carico dei trasgressori.

Le Capitanerie di porto, infine, sono vivamente interessate a continuare e, se occorre, intensificare l'opera di convincimento sia presso l'armamento, sia presso le Società esercenti depositi e raffinerie di oli minerali, dirette ad ottenere la loro collaborazione al fine di evitare l'inquinamento delle acque del mare anche entro il limite di 50 miglia fissato dalla Convenzione di Londra, in attesa che le norme in esse all'uopo stabilite divengano senz'altro operanti.

- 5) Le spiagge, durante la stagione balneare, sono particolarmente frequentate dai venditori ambulanti, i quali, spesso, con le loro offerte insistenti, molestano i bagnanti ed in particolare quelli forestieri, senza contare che non sempre i prodotti del loro commercio sono rispondenti, per qualità e quantità, ai prezzi richiesti. E' necessario pertanto che vengano adottati, di concerto con le Autorità comunali, criteri rigorosi, per quanto riguarda l'accertamento dei necessari requisiti di moralità, correttezza e cortesia, nell'esercizio delle vigilanze di cui all'art.68 Cod.Nav. e nel rilascio delle licenze di vendita e che sia esercitata attiva vigilanza sulle repressione del commercio ambulante abusivo e sul corretto esercizio di quello lecito.

Non è il caso di soffermarsi su quanto sia controproducente per il turismo la triste piaga dell'accattonaggio, sotto tutte le forme, comprese quindi quello esercitato dai suonatori ambulanti.

Si invitano pertanto le Autorità periferiche, cui la presente è diretta, a svolgere attiva sorveglianza, tramite anche i concessionari degli stabilimenti e d'accordo con le Autorità comunali e di polizia, perchè alle spiagge sia impedito l'accesso dei mendicanti.

- 6) Una delle cause più gravi che hanno determinato in questi ultimi anni la diminuzione dell'afflusso del turismo straniero è data dai rumori molesti.

Anche sulle spiagge si riscontra tale grave inconveniente: i concessionari di stabilimenti balneari, spesso, installano sui tratti di arenile loro concessi altoparlanti, per diffondere musiche, canzoni, avvisi pubblicitari, etc.- L'uso eccessivo e continuo di detti mezzi finisce per disturbare i bagnanti ed i turisti, specie stranieri, i quali cercano, nei luoghi di villeggiatura, un po' di tranquillità.

Le Autorità periferiche in indirizzo sono quindi invitate ad esercitare accurate attività di repressione di detti ed altri rumori molesti, di concerto con le Autorità comunali e di polizia.

- 7) Il mezzo migliore per attirare in Italia le correnti turistiche straniere è stato e sarà sempre la cortesia. Codeste Autorità periferiche invitino quindi tutte le persone che si trovano in un qualsiasi rapporto di dipendenza da esse (personale delle Capitanerie, concessionari di stabilimenti balneari e di ristoranti su spiagge, bagnini, barcaioli, venditori ambulanti, etc.) ad usare la massima cortesia, gentilezza ed anche pazienza (in specie allorchè per la difficoltà della lingua gli stranieri stentano e farsi capire), nei riguardi dei forestieri, in modo che questi ultimi si sentano il più possibile a loro agio qui in Italia e graditissimi ospiti del nostro Paese.

Sarà gradito a questo Ministero che le Autorità periferiche in indirizzo prendano contatti con quelle del Turismo allo scopo di concordare, anche a mezzo di riunioni e di segnalazioni reciproche, un piano d'azione comune per l'attuazione delle direttive impartite con la presente circolare e per il perseguimento in genere di tutte le finalità intese ad incrementare l'afflusso delle correnti turistiche nel nostro Paese.

Per l'attuazione di detto piano sarà indispensabile che codeste Autorità periferiche, di concerto con quelle del Turismo, chiedano la fattiva collaborazione delle restanti forze di polizia dello Stato e dei Comuni.

Si prega di assicurare.

IL MINISTRO
F.to Spagnolli

P.C.C.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

R. 1000

Tre/gf